

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2019, n. 24-8852

Approvazione di schema di accordo risolutivo tra la Regione Piemonte e il Comune di Stresa relativamente agli interventi per il recupero, valorizzazione e gestione del complesso immobiliare “Villa La Palazzola” di Stresa e contestuale variazione di bilancio di previsione finanziaria 2019-2021 mediante prelievo dal "Fondo contenzioso", dell'importo di euro 1.300.000,00.

A relazione del Vicepresidente Reschigna e dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

con D.G.R. n. 61-12157 del 30.03.2004 veniva approvato, e poi sottoscritto in data 9.04.2004, un Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte ed il Comune di Stresa per il recupero dell'edificio “Villa Palazzola” e del parco limitrofo, di proprietà comunale, e la sua successiva destinazione e gestione a centro culturale, turistico e ricreativo, al fine di valorizzare ed incrementare il richiamo esercitato dal Comune di Stresa, dalla Provincia del VCO e dalla Regione Piemonte, obiettivi da realizzare mediante la costituzione di una Fondazione e lo strumento operativo dell'Accordo di Programma;

il Protocollo d'Intesa prevedeva il conferimento da parte del Comune di Stresa del predetto complesso immobiliare alla costituenda Fondazione e l'impegno della Regione Piemonte ad erogare alla stessa la somma di €5.000.000,00;

il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 374-19862 del 29.06.2004, ed il Consiglio Comunale di Stresa, con deliberazione n. 46 del 19.07.2004, autorizzavano la costituzione tra i rispettivi Enti della Fondazione “Villa Palazzola”, approvandone l'Atto costitutivo e lo Statuto;

ai sensi dell'Atto costitutivo e dello Statuto il fondo di dotazione indisponibile della Fondazione era rappresentato dal complesso “Villa Palazzola” conferito dal Comune di Stresa e dalla somma di € 40.000,00 conferita dalla Regione Piemonte e sarebbe stato successivamente incrementato mediante la concessione di un contributo regionale per la realizzazione dei lavori di recupero dell'immobile pari a €5.000.000,00, da erogarsi previa la stipula di un apposito Accordo di Programma;

la Giunta Regionale, con deliberazione n. 13-14255 del 6.12.2004, approvava l'Accordo di Programma – 1^a Fase (AdP), che veniva sottoscritto in data 10.12.2004 e poi fatto proprio dal Comune di Stresa con decreto del Commissario Straordinario n. 31 del 20.12.2004, pubblicato sul BUR n. 2 del 13.01.2005;

ai sensi dell'AdP tutte le attività connesse all'affidamento degli incarichi di progettazione e della successiva realizzazione degli interventi edilizi su “Villa Palazzola” erano in capo alle competenti strutture del Comune di Stresa (art. 5 AdP);

ai sensi dell'AdP la Regione Piemonte avrebbe dovuto trasferire alla Fondazione il contributo di € 5.000.000,00 secondo la tempistica prevista dall'art. 11 della L.R. n. 18/1984 (art. 7 AdP), provvedendo comunque ad un'anticipazione del 5% già nella 1^a Fase, per consentire l'acquisizione della progettazione preliminare degli interventi, e ad un'ulteriore anticipazione, che sarebbe stata definita solo nella 2^a Fase dell'Accordo di Programma, per l'acquisizione dei successivi livelli progettuali (art. 3 AdP):

gli impegni assunti dalle Parti nell'AdP avevano validità per 10 anni e quindi hanno perso efficacia alla data del 13.01.2015;

entro il periodo di vigenza dell'AdP sono state definite le sole fasi progettuali preliminare e definitiva degli interventi edilizi e non vi è stato alcun affidamento dei lavori di recupero di "Villa Palazzola";

ad oggi la Regione Piemonte ha versato la somma complessiva di Euro 497.004,23 per acconti sull'Accordo di programma per progettazione, Euro 190.000,00 per spese ordinarie ed Euro 77.000 per spese straordinarie di messa in sicurezza.

in prossimità della scadenza dell'AdP il Comune di Stresa ha notificato un ricorso al TAR Piemonte, con il quale ha chiesto la condanna della Regione Piemonte al pagamento del contributo dovuto (€5.000.000,00), detratte le somme già versate alla Fondazione.

Considerato che con DGR n. 33-8346 del 25.1.2019 la Regione Piemonte:

- ha proposto al Comune di Stresa di definire la complessa vicenda sopra descritta individuando una soluzione amministrativa idonea ad evitare un ulteriore decadimento strutturale della villa gentilizia;

- ha ritenuto che, il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 9.4.2004 deve ritenersi oramai superato e non possa più realisticamente trovare attuazione, non avendo la Fondazione "Villa Palazzola" risposto agli scopi per cui era stata costituita ed essendo ormai trascorsi quasi 15 anni, durante i quali sono significativamente cambiati gli obiettivi programmatici della Regione Piemonte e soprattutto si sono progressivamente ridotte, per le note ed oggettive difficoltà finanziarie e di bilancio, le risorse regionali da destinare allo sviluppo turistico piemontese,

- ha proposto una revisione dell'assetto dei rapporti tra Regione, Comune e Fondazione, che passi attraverso lo scioglimento degli impegni assunti con il citato Protocollo di Intesa e la contestuale presa d'atto dell'intervenuta scadenza dell'Accordo di Programma del 10.12.2004, con la rinuncia in ogni caso a far valere qualsivoglia impegno ivi assunto; a seguito di ciò, il C.d.A. della Fondazione "Villa La Palazzola" non potrà che disporre l'estinzione dell'Ente, previa l'espressa rinuncia ad ogni credito vantato verso la Regione Piemonte, in applicazione del combinato disposto degli artt. 9 e 13 del relativo Statuto; ...";

- si è resa disponibile ad erogare al Comune di Stresa la somma di € 1.300.000,00, a titolo di indennizzo per lo scioglimento consensuale dei suddetti accordi amministrativi in ragione delle mutate esigenze di interesse pubblico rappresentate nella delibera stessa, anche al fine di incentivare il perseguimento, da parte del Comune di Stresa, di obiettivi di recupero e valorizzazione del pregevole compendio immobiliare in oggetto;

- in conseguenza del suddetto impegno, il Comune dovrà rinunciare, a qualsivoglia titolo (anche quale Ente fondatore), ad ogni ulteriore pretesa nei confronti della Regione, nonché al ricorso pendente dinanzi al TAR Piemonte-Sez. II R.G. n. 22/2015.

Visto lo schema di accordo risolutivo tra la Regione Piemonte e il comune di Stresa ai sensi dell'art.15 della legge 241/90 predisposto dall'Avvocatura regionale allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

vista la legge regionale n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021" del 19 marzo 2019, all'articolo 9, comma 2) lettera d) prevede lo stanziamento di "Euro 16.000.693,45 per fare fronte a rischi derivanti da contenzioso";

visto che nell'allegato 6 "Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 della Regione Piemonte" della suddetta legge, si dà disposizione che dei 16.000.693,45 Euro del Fondo contenzioso, €1.300.000,00 siano destinati per la transazione con il comune di Stresa in relazione al pregresso Accordo di Programma definito "Villa la Palazzola" ;

verificato che l'importo di €1.300.000,00, iscritto nel bilancio 2019 al fondo contenzioso, è coperto da avanzo accantonato del risultato di amministrazione presunto 2018 ed inoltre trattandosi di

risorse già accantonate al 31/12/2017 (Rendiconto 2017), si verificano le circostanze previste dal principio contabile 4.2:

“Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato (..) possono essere immediatamente utilizzate per le finalita' cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a se' stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione.”

Ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 la variazione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 della L.R. 9/2019, collocando le risorse sul corretto capitolo di spesa mediante prelievo dal fondo contenzioso, secondo le indicazioni inserite negli allegati 1, 2, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e smi;

vista la DGR 1-8566 del 22 marzo 2019 "legge regionale 19 marzo 2019 n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019 2021" Approvazione del documento di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2019- 2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10 comma 2 del D.lgs 118/2011” e smi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare lo schema di accordo risolutivo tra la Regione Piemonte e il comune di Stresa allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il Presidente della Regione Piemonte o suo delegato alla sottoscrizione del suddetto accordo;
- di demandare alla Direzione Promozione della Cultura turismo e sport l'adozione di ogni atto necessario all'attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che l'importo di 1.300.000 € iscritto nel bilancio 2019 al Fondo contenzioso, è coperto da avanzo accantonato del risultato di amministrazione presunto 2018;
- di variare gli allegati alla D.G.R. n. 1 – 8566 del 22 marzo 2019, secondo quanto indicato nell'Allegato 1) e nell'Allegato 2) parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché sul sito istituzionale dell'ente, alla sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del capo II del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33.

(omissis)

Allegato

ACCORDO RISOLUTIVO
AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7.8.1990, N. 241

TRA

- **REGIONE PIEMONTE**, in persona del presidente della Giunta Regionale in carica;
- **COMUNE DI STRESA**, in persona del Sindaco in carica;

PREMESSO

-a) che la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 61-12157 del 30.3.2004, ha approvato un Protocollo d'Intesa tra la Regione stessa ed il Comune di Stresa per il recupero dell'edificio gentilizio "Villa La Palazzola" e del parco limitrofo – di proprietà comunale e "*... ritenuto strategico per la sua importanza e bellezza ai fini dello sviluppo turistico e culturale della Regione Piemonte, della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e del Comune di Stresa*" in quanto posto in fregio all'Isola Bella – e della successiva destinazione di tale compendio immobiliare come centro culturale, turistico e ricreativo, al fine di valorizzare ed incrementare il richiamo esercitato dal Comune di Stresa, dalla Provincia del VCO e dalla Regione Piemonte;

-b) che il Comune di Stresa e la Regione hanno sottoscritto il predetto Protocollo d'Intesa in data 9.4.2004, con il quale i due enti si sono impegnati a dar corso ad un'azione amministrativa coordinata finalizzata al "*... restauro dell'immobile Villa La Palazzola di notevole pregio architettonico ed al recupero ambientale del parco al fine di realizzarvi un centro che ospiterà attività che promuovano lo studio e la*

conoscenza di arti visive, sia a scopo culturale che a scopo didattico; mostre d'arte di ogni genere, sia permanenti che temporanee, convegni e manifestazioni culturali e turistiche; mostre mercato che favoriscano il richiamo turistico” ed hanno condiviso di perseguire le predette finalità di interesse pubblico mediante la costituzione di una Fondazione a totale partecipazione pubblica;

-c) che il Comune e la Regione, con il suddetto accordo amministrativo, si sono impegnati:

- ad attuare, per mezzo della costituenda Fondazione, il completo recupero e restauro dell'immobile e del parco (artt. 1 e 2) ed a sfruttare, successivamente, il complesso immobiliare di pregio per perseguire finalità culturali, turistiche e ricreative (art. 2);

- ad attivare tutte le iniziative e le procedure necessarie affinché fosse garantita la copertura finanziaria complessiva dell'opera in questione, nonché i costi di gestione dell'immobile e della Fondazione” nella successiva fase di gestione del programma di intervento pubblico (art. 3);

- a conferire gratuitamente alla costituenda Fondazione il complesso immobiliare V.L.P. di proprietà del Comune di Stresa ed a erogare alla stessa un contributo regionale iniziale pari ad € 5.000.000,00, oltre ad altre risorse economiche da reperire nei bilanci dei due enti pubblici promotori dell'iniziativa pubblica (art. 3);

- a concludere un Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, per la definizione delle modalità attuative delle intese raggiunte con il Protocollo d'Intesa e dei conseguenti adempimenti (art. 4);

-d) che il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 374-19862 del 29.6.2004, ed il Consiglio Comunale di Stresa, con deliberazione n. 46 del 19.7.2004, autorizzavano la costituzione tra i rispettivi Enti della Fondazione "Villa La Palazzola", approvandone l'Atto costitutivo e lo Statuto ed individuando il fine di tale ente associativo nel "*... provvedere al completo recupero edilizio del complesso denominato 'Villa Palazzola' e successivamente, attraverso la conservazione e un razionale sfruttamento del complesso stesso, perseguire finalità culturali, turistiche e ricreative che valorizzino e incrementino il richiamo esercitato dal Comune di Stresa, dalla Provincia del Verbano Cusio-Ossola e dalla Regione Piemonte*" (atto rogito Notaio Soldani 27.10.2004, rep. n. 72460);

-e) che, ai sensi dell'Atto costitutivo e dello Statuto, il fondo di dotazione indisponibile della Fondazione era rappresentato dal complesso immobiliare "Villa La Palazzola", conferito dal Comune di Stresa, e dalla somma di € 40.000,00, conferita dalla Regione Piemonte, e che tale fondo sarebbe stato successivamente incrementato mediante la concessione di un contributo regionale per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e recupero dell'immobile pari a € 5.000.000,00, da erogarsi previa la stipula di un apposito Accordo di Programma; entrambi gli enti fondatori, inoltre,

assumevano l'impegno “*sia **reciprocamente** che verso la Fondazione, ad effettuare tutti gli adempimenti di rispettiva competenza nei tempi tecnici strettamente necessari in modo da rendere possibile il completamento del recupero del complesso immobiliare entro il più breve tempo possibile*” (cfr. ancora art. 10) ed a contribuire annualmente alle necessità finanziarie della Fondazione, in modo da assicurare la copertura delle spese di gestione e manutenzione del complesso edilizio e di gestione dell'Ente che non fossero coperte dai ricavi e dai proventi derivanti alla Fondazione dallo svolgimento della propria attività (art. 11);

-f) che la Regione Piemonte – con delibera G.R. n. 13-14255 del 6.12.2004 – approvava lo schema dell'Accordo di Programma previsto dal Protocollo di Intesa e successivamente, in data 10.12.2004, la Regione ed il Comune di Stresa sottoscrivevano l'Accordo di Programma, prevedendo:

- l'individuazione del Comune di Stresa come soggetto responsabile dei procedimenti relativi all'attuazione dell'Accordo di Programma, e quindi di tutte le attività connesse all'affidamento degli incarichi di progettazione e della successiva realizzazione degli interventi edilizi relativi alla ristrutturazione e recupero del compendio immobiliare (art. 5);

- l'obbligo della Regione Piemonte di provvedere al versamento in favore della Fondazione Villa Palazzola del contributo di € 5.000.000,00 - stanziato nel bilancio regionale ed impegnato sul capitolo n. 27167/04 - secondo la tempistica prevista

dall'art. 11 della L.R. n. 18/1984, al fine di finanziare gli interventi di ristrutturazione e recupero dell'immobile e del parco adiacente (artt. 6 e 7);

- l'impegno della Regione a provvedere ad una anticipazione pari al 5% del suddetto contributo (€ 250.000,00) alla Fondazione per far fronte alle spese di espletamento, da parte di quest'ultima, delle procedure per il conferimento dell'incarico di progettazione preliminare e per il pagamento degli oneri professionali relativi a tale fase di progettazione già nella 1^a fase di attuazione dell'Accordo di programma (art. 7) e l'impegno ad una ulteriore anticipazione, che sarebbe stata definita solo nella 2^a fase attuativa, per l'acquisizione dei successivi livelli di progettazione (art. 3 e 6) e per la realizzazione delle opere di ristrutturazione (art. 7);

- l'impegno della Regione e del Comune a ricercare le risorse finanziarie aggiuntive eventualmente necessarie per consentire l'attuazione di tutti gli interventi compresi nel progetto preliminare (art. 3);

- la *“completa realizzazione delle opere ... in anni dieci, decorrenti dalla pubblicazione sul B.U.R. del decreto di approvazione dell'Accordo da parte del Sindaco del Comune di Stresa o di chi lo dovesse legalmente sostituire”* (art. 9);

-g) che il suddetto Accordo di Programma veniva approvato dal Comune di Stresa con decreto n. 31 del 20.12.2004 del Commissario Straordinario, e veniva poi pubblicato sul B.U.R.P. n. 2 del 13.1.2005;

-h) che la Fondazione ha dato esecuzione agli impegni previsti dall'Accordo stesso ed ha conferito allo studio Libidarch di Torino l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione della Villa nobiliare e che la Regione, all'esito dell'approvazione del progetto preliminare, ha provveduto a liquidare la somma di Euro 250.000,00, pari al 5% del contributo complessivamente stanziato in favore della Fondazione per l'intervento di recupero e valorizzazione programmato;

-i) che, ad oggi, la Regione Piemonte ha versato la somma complessiva di Euro 497.004,23 per acconti sull'Accordo di programma per progettazione, Euro 190.000,00 per spese ordinarie ed Euro 77.000 per spese straordinarie di messa in sicurezza e che, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo di programma, è espressamente previsto che le spese di progettazione preliminare non debbano essere restituite alla Regione nel caso in cui i lavori non siano iniziati nei tempi previsti dal cronoprogramma inizialmente approvato;

-l) che le ulteriori somme previste dal Protocollo d'Intesa e dall'Accordo di Programma non sono state erogate alla Fondazione e, anzi, i relativi stanziamenti

sono caduti in perenzione amministrativa a causa della mancata utilizzazione degli stessi per i fini pubblici cui erano vincolati;

-m) che, entro il periodo di vigenza dell'Accordo di Programma (13.1.2015), sono state definite le sole fasi progettuali preliminare e definitiva degli interventi edilizi e che non sono state più riavviate le ulteriori attività procedurali finalizzate all'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale del compendio immobiliare "Villa La Palazzola";

-n) che, in prossimità della scadenza dell'Accordo di programma, il Comune di Stresa – a fronte della mancata prosecuzione delle attività di attuazione del Protocollo di Intesa del 9.4.2004 e dello stesso Accordo di programma - ha avviato davanti al TAR Piemonte un giudizio per ottenere l'adempimento degli impegni contrattuali assunti dalla Regione nei confronti del Comune stesso e della Fondazione Villa La Palazzola e che tale giudizio – iscritto con il n. di R.G. 22/2015 - risulta ancora pendente davanti al Giudice Amministrativo;

-o) che nella situazione sopra descritta, l'iniziativa di sviluppo turistico-culturale del territorio del Verbano-Cusio-Ossola perseguita di comune accordo dal Comune e dalla Regione Piemonte attraverso i concordati interventi di ristrutturazione e riqualificazione funzionale del compendio immobiliare Villa La Palazzola risulta sostanzialmente paralizzata.

CONSIDERATO

-p) che il programma di interventi previsti nel Protocollo di Intesa 9.4.2004 e nell'Accordo di Programma 10.12.2004 (riqualificazione del complesso gentilizio in questione e della sua valorizzazione come polo strategico di attrazione turistico-culturale nel territorio regionale come centro per lo studio e la conoscenza di arti visive e per la realizzazione di mostre d'arte permanenti o temporanee, convegni e manifestazioni culturali e turistiche, nonché di mostre mercato di richiamo turistico) ha avuto una attuazione limitata alla sola predisposizione dei progetti preliminare e definitivo di ristrutturazione della villa gentilizia nel corso dell'intero arco temporale previsto per l'integrale attuazione del programma di interventi;

-q) che il termine decennale, indicato nei predetti accordi di diritto pubblico come arco temporale di riferimento per l'attuazione e per il soddisfacimento degli obiettivi di valorizzazione turistico-culturale del complesso immobiliare in oggetto, è ampiamente decorso senza che siano state reperite e messe a disposizione della Fondazione Villa La Palazzola le risorse economiche occorrenti sia per la riqualificazione strutturale ed architettonica del complesso gentilizio 'Villa La Palazzola'; sia per la fase gestionale di attuazione dell'intervento di promozione e valorizzazione turistico-culturale del territorio regionale e locale interessato dall'iniziativa pubblica;

-r) che l'attuale stato di paralisi dell'iniziativa oggetto del Protocollo di Intesa e dell'Accordo di Programma rischia di vanificare non solo il perseguimento degli specifici obiettivi di interesse pubblico sopra indicati, ma di aggravare ulteriormente lo stato di degrado in cui versa il patrimonio immobiliare conferito dal Comune di Stresa alla Fondazione Villa La Palazzola e di compromettere per un lungo periodo di tempo la fruizione pubblica del predetto compendio immobiliare di pregio;

-s) che il mancato soddisfacimento dei suddetti obiettivi di ripristino della fruizione pubblica del compendio immobiliare in oggetto e di sviluppo dell'attività espositiva e culturale nel periodo inizialmente stimato impone di valutare la persistente attualità dell'iniziativa pubblica originaria in relazione al mutato quadro di riferimento economico-sociale, della situazione di crisi economica che ha interessato anche il settore dell'organizzazione di attività e manifestazioni espositive ed artistiche, nonché delle attuali prospettive di sviluppo socio-culturale e turistico del territorio del Verbano-Cusio-Ossola;

-t) che in tale ottica, a seguito di contatti intercorsi tra la Regione Piemonte, la Fondazione "Villa Palazzola" ed il Comune di Stresa, la Regione – con delibera G.R. n. 33-8346 del 25.1.2019 - ha proposto al Comune di Stresa di definire la complessa vicenda sopra descritta individuando una soluzione amministrativa idonea ad evitare un ulteriore decadimento strutturale della villa gentilizia ed a garantire, per quanto possibile, il perseguimento di finalità di riqualificazione funzionale dell'intero

compendio immobiliare in questione in funzione di più ampi obiettivi di sviluppo economico e sociale del territorio interessato;

-u) che, nella predetta delibera regionale, la Giunta Regionale – dopo aver premesso che “... il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 9.4.2004 deve ritenersi oramai superato e non possa più realisticamente trovare attuazione, non avendo la Fondazione “Villa Palazzola” risposto agli scopi per cui era stata costituita ed essendo ormai trascorsi quasi 15 anni, durante i quali sono significativamente cambiati gli obiettivi programmatici della Regione Piemonte e soprattutto si sono progressivamente ridotte, per le note ed oggettive difficoltà finanziarie e di bilancio, le risorse regionali da destinare allo sviluppo turistico piemontese, per cui è necessario, nell’interesse della collettività, contenere i progetti pubblici non ancora realizzati; né tantomeno è più possibile, nella specie, prevedere una partecipazione o comunque un contributo finanziario della Regione nella fase gestionale dell’intervento in questione; - per sopravvenute ed oggettive ragioni non è quindi più ragionevole per questo Ente mantenere gli impegni finanziari, correlati alle fasi di attuazione e gestione degli interventi, assunti con il suddetto Protocollo d’Intesa, perseguiti attraverso la costituzione dell’apposita Fondazione “Villa Palazzola” e regolati, per la fase attuativa, con l’Accordo di Programma del 10.12.2004” – ha proposto “... una revisione dell’assetto dei rapporti tra Regione, Comune e Fondazione, che passi attraverso lo scioglimento - con un nuovo Atto da approvarsi dalla Giunta Regionale - degli impegni assunti con il citato Protocollo di Intesa e la contestuale presa d’atto dell’intervenuta scadenza dell’Accordo di Programma del 10.12.2004, con la rinuncia in ogni caso a far valere qualsivoglia impegno ivi assunto; - a seguito di ciò, il C.d.A. della Fondazione “Villa La Palazzola” non potrà che disporre l’estinzione dell’Ente, previa l’espressa rinuncia ad ogni credito

vantato verso la Regione Piemonte, in applicazione del combinato disposto degli artt. 9 e 13 del relativo Statuto; ...”;

-v) che, nella suddetta proposta, inoltre, la Regione Piemonte – in un quadro di composizione delle situazioni giuridiche sopra evidenziate ed ai sensi degli artt. 11 c. 4 e 15 della legge n. 241/1990 – si è resa disponibile ad erogare al Comune di Stresa ovvero alla Fondazione (laddove emergano necessità liquidatorie) la somma di € 1.300.000,00, a titolo di indennizzo per lo scioglimento consensuale dei suddetti accordi amministrativi in ragione delle mutate esigenze di interesse pubblico rappresentate nella delibera stessa, anche al fine di incentivare il perseguimento, da parte del Comune di Stresa, di obiettivi di recupero e valorizzazione del pregevole compendio immobiliare in oggetto;

-z) che tale proposta è condivisa dal Comune di Stresa alla luce del lasso di tempo trascorso, del mutamento del contesto economico e delle diverse prospettive di sviluppo economico del territorio interessato dall’iniziativa pubblica, non prevedibile al momento della conclusione degli accordi originari, cosicchè si rende opportuno modificare gli accordi amministrativi formalizzati nel Protocollo di Intesa 9.4.2004 e nell’Accordo di Programma 10.12.2004 nei termini di seguito indicati

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

il Comune di Stresa e la Regione Piemonte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti (di seguito, sinteticamente, anche LE PARTI) concordano sulla necessità di risolvere consensualmente gli accordi amministrativi originariamente sottoscritti per i sopravvenuti motivi di interesse pubblico sopra indicati e di dar corso agli adempimenti consequenziali allo scioglimento dei rapporti in essere nei termini di seguito indicati. A tal fine le PARTI, ai sensi dell'art. 15 della legge 7.8.1990, n. 241 in relazione agli artt. 11 commi 2, 3 e 4 della legge stessa e 1372 cod. civ., assumono i seguenti

IMPEGNI VINCOLANTI

Articolo 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, il quale sostituisce il Protocollo di Intesa stipulato in data 9.2.2004 ed il successivo Accordo di Programma sottoscritto il 10.12.2004.

Articolo 2. La Regione Piemonte ed il Comune di Stresa dichiarano di risolvere consensualmente, come in effetti risolvono, il Protocollo di Intesa stipulato tra il Comune di Stresa e la Regione Piemonte in data 9.2.2004 ed il successivo Accordo di Programma sottoscritto dalle stesse parti in data 10.12.2004 per i motivi sopravvenuti di pubblico interesse indicati ai punti r) e s) delle premesse. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo risolutivo, pertanto, sono estinti gli impegni assunti dalle Parti con il Protocollo di Intesa 9.2.2004 e, comunque, con l'Accordo di Programma 10.12.2004.

Le Parti dichiarano altresì di rinunciare, come in effetti rinunciano, alla ripetizione delle somme finora erogate alla Fondazione Villa La Palazzola e, comunque, all'attuazione di tutti gli interventi previsti nel Protocollo di Intesa e nell'Accordo di Programma. In particolare, la Regione Piemonte dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alla restituzione di tutte le somme indicate al punto i) delle premesse, versate a titolo di acconto sull'Accordo di programma per progettazione, per spese ordinarie e per spese straordinarie.

Le Parti, infine, dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni eventuale ulteriore pretesa dipendente, connessa o consequenziale ai suddetti accordi amministrativi.

Articolo 3. La Regione Piemonte ed il Comune di Stresa danno atto che la risoluzione consensuale del Protocollo di Intesa 9.2.2004 e dell'Accordo di programma 10.12.2004 determina altresì l'estinzione degli impegni reciprocamente assunti dalle Parti, anche a favore della Fondazione Villa La Palazzola, ai sensi dell'art. 1 dell'atto costitutivo della Fondazione stessa e, conseguentemente, si impegnano ad estinguere la Fondazione stessa per impossibilità di conseguire le finalità di interesse pubblico di cui all'art. 4 dell'atto costitutivo in ragione della situazione sopravvenuta esposta nelle premesse, demandando al Consiglio di Amministrazione l'adozione degli atti e degli adempimenti consequenziali occorrenti per lo scioglimento dell'ente, la liquidazione interna ai sensi dell'art. 13 del relativo Statuto.

Resta convenuto tra le Parti che la villa gentilizia denominata Villa La Palazzola ed il parco circostante, conferiti gratuitamente dal Comune di Stresa al Fondo di dotazione indisponibile della Fondazione al momento della costituzione dell'Ente, sono devoluti al Comune di Stresa ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, dando atto Le Parti stesse che si sono verificati i presupposti previsti dal comma 2 della norma statutaria citata.

Articolo 4. A fronte dei motivi sopravvenuti che hanno determinato lo scioglimento del Protocollo di Intesa 9.2.2004 e dell'Accordo di Programma 10.12.2004, la Regione Piemonte si impegna a corrispondere al Comune di Stresa, entro e non oltre il termine essenziale di 90 giorni dalla delibera del CdA di estinzione della Fondazione Villa La Palazzola, la somma di euro 1.300.000,00, stanziata nella legge di bilancio n. 9 del 19 marzo 2019 "BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021" - allegato 6 (nota integrativa) - punto 4 "Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi.

La somma di cui al presente articolo è corrisposta al Comune di Stresa al fine di provvedere alle principali opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della villa gentilizia e del parco pertinenziale e, comunque, allo scopo di perseguire obiettivi di recupero funzionale e di valorizzazione del suddetto compendio immobiliare in

funzione di più ampi obiettivi di sviluppo economico e sociale del territorio e/o di restituzione del compendio stesso alla collettività.

Per contro il Comune di Stresa farà fronte agli adempimenti, anche di carattere finanziario, connessi all'estinzione della Fondazione Villa La Palazzola, tenendo in ogni caso indenne la Regione Piemonte.

Articolo 5. Le Parti dichiarano di aver definito con il presente Accordo ogni questione e pendenza inerente il Protocollo d'Intesa 9.2.2004 e l'Accordo di Programma 10.12.2004 per il recupero funzionale del compendio immobiliare Villa La Palazzola e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo, anche in via extracontrattuale.

A seguito del puntuale adempimento da parte della Regione Piemonte dell'obbligo di cui al precedente art. 4 ('Indennizzo'), il Comune di Stresa si impegna a rinunciare, a spese integralmente compensate tra le Parti, al giudizio R.G. n. 22/2015 pendente davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte per l'accertamento dell'inadempimento, da parte della Regione Piemonte, degli obblighi assunti con il Protocollo d'Intesa 9.2.2004 e l'Accordo di Programma 10.12.2004 e per la relativa condanna al risarcimento dei danni.

Articolo 6. In ordine al trattamento tributario del presente atto, le Parti dichiarano che il presente Accordo risolutivo del Protocollo di Intesa 9.4.2004 e dell'Accordo di

Programma 10.12.2004 ha natura di accordo amministrativo tra Amministrazione Pubbliche ai sensi dell'art. 15 della legge 7.8.1990, n. 241, e si danno reciprocamente atto che non v'è obbligo di chiedere la registrazione di tale Accordo ai sensi della Tabella allegata all'art. 1 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Torino/Stresa,

Letto, confermato e sottoscritto.

ALLEGATO 1)

Regione Piemonte	Bilancio di Gestione	Variazioni n. 126 del 2019	Proposta di Variazione di Piano Esecutivo di Gestione (PEG)	Pag. 1 / 2
------------------	----------------------	----------------------------	-------------------------------------------------------------	------------

STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO

ENTRATA - 2019

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
Totale generale delle Variazioni	Stanziamiento			0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa			0,00	0,00	0,00	0,00
	Residuo			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale generale delle Entrate	Stanziamiento		20.685.672.322,12	0,00	0,00	0,00	20.685.672.322,12
	Cassa		20.639.567.196,68	0,00	0,00	0,00	20.639.567.196,68
	Residuo		6.812.494.835,25	0,00	0,00	0,00	6.812.494.835,25

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO							
SPESA - 2019							
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
1 Titolo 1 - Spese correnti							
135557 / 0	ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA TRANSAZIONI GIUDIZIARIE.	Stanziamiento	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
		Cassa	44.270.000,00	0,00	0,00	0,00	44.270.000,00
		Residuo	44.270.000,00	0,00	0,00	0,00	44.270.000,00
196363 / 0	FONDO PER FAR FRONTE AD ONERI DERIVANTI DA POTENZIALI CONTENZIOSI	Stanziamiento	15.100.000,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00	13.800.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 1100000		Stanziamiento	529.419.148,94	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	529.419.148,94
		Cassa	874.055.012,31	0,00	0,00	0,00	874.055.012,31
		Residuo	45.222.456,35	0,00	0,00	0,00	45.222.456,35
Totale generale delle Variazioni		Stanziamiento	15.100.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	15.100.000,00
		Cassa	44.270.000,00	0,00	0,00	0,00	44.270.000,00
		Residuo	44.270.000,00	0,00	0,00	0,00	44.270.000,00
Totale generale delle Spese		Stanziamiento	20.685.672.322,12	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	20.685.672.322,12
		Cassa	20.639.567.196,68	0,00	0,00	0,00	20.639.567.196,68
		Residuo	8.797.568.636,73	0,00	0,00	0,00	8.797.568.636,73

ALLEGATO 2)

Regione Piemonte

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Anno di Competenza 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
			in aumento	in diminuzione		
Disavanzo d'amministrazione		325.272.399,91	0,00	0,00	325.272.399,91	
MISSIONE:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
1 - Spese correnti	residui presunti	57.915.286,93	0,00	0,00	57.915.286,93	
	previsione di competenza	276.651.376,98	1.300.000,00	0,00	277.951.376,98	
	previsione di cassa	325.912.599,01	0,00	0,00	325.912.599,01	
Totale Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti	110.065.159,41	0,00	0,00	110.065.159,41	
	previsione di competenza	747.956.415,08	1.300.000,00	0,00	749.256.415,08	
	previsione di cassa	823.537.181,13	0,00	0,00	823.537.181,13	
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	235.922.147,31	0,00	235.922.147,31	
		previsione di competenza	1.084.186.185,01	1.300.000,00	0,00	1.085.486.185,01
		previsione di cassa	1.171.403.376,34	0,00	0,00	1.171.403.376,34

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Anno di Competenza 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE: 20 - Fondi e accantonamenti					
	Programma 2003 - Altri fondi				
	1 - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	47.844.620,89	0,00	46.544.620,89
		previsione di cassa	715.854.599,58	0,00	715.854.599,58
Totale Programma	2003 - Altri fondi	residui presunti	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00
		previsione di competenza	116.784.747,11	0,00	115.484.747,11
		previsione di cassa	723.730.137,35	0,00	723.730.137,35
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	residui presunti	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00
		previsione di competenza	531.364.614,73	0,00	530.064.614,73
		previsione di cassa	770.473.388,13	0,00	770.473.388,13
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	237.139.147,31	0,00	237.139.147,31
		previsione di competenza	1.615.550.799,74	1.300.000,00	1.615.550.799,74
		previsione di cassa	1.615.550.799,74	0,00	1.941.876.764,47
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	8.797.568.636,73	0,00	8.797.568.636,73
		previsione di competenza	20.685.672.322,12	1.300.000,00	20.685.672.322,12
		previsione di cassa	20.639.567.196,68	0,00	20.639.567.196,68

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Anno di Competenza 2019**

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		159.429.784,71	0,00	0,00	159.429.784,71
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		212.938.374,31	0,00	0,00	212.938.374,31
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		4.788.859.921,98	0,00	0,00	4.788.859.921,98

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	6.812.494.835,25	0,00	0,00	6.812.494.835,25
	previsione di competenza	20.685.672.322,12	0,00	0,00	20.685.672.322,12
	previsione di cassa	20.340.886.693,18	0,00	0,00	20.340.886.693,18

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa